

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TARICCO – *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali – Per sapere.*

Premesso

che la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio riguarda la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e recita “È opportuno stabilire norme comunitarie per i generi e le specie fruttifere che rivestono una particolare importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di aggiungere successivamente altri generi e specie all'elenco dei generi e delle specie cui si applica la presente direttiva. I generi e le specie elencati dovrebbero essere quelli ampiamente coltivati negli Stati membri e per i cui materiali di moltiplicazione e/o per le cui piante da frutto vi è un mercato consistente in più di uno Stato membro”;

che il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, che recepisce la predetta Direttiva nell'ordinamento nazionale, stabilisce, tra l'altro:

- all'art. 6, *i requisiti delle varietà che possono essere commercializzate le quali devono essere:*

a) *giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali; o;*

b) *registrate ufficialmente; o;*

c) *comunemente note; una varietà è comunemente nota se:*

1) *è stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; o;*

2) *è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a)*

3) *è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dall'autorità unica a livello nazionale*

- all'art. 7, *l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (successivamente denominato MIPAAF), del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione;*

che in data 15 marzo 2012 il MIPAAF scriveva alle Regioni e Province autonome che “*stanno per arrivare in scadenza i primi termini di applicazione delle norme comunitarie in materia di propagazione e commercializzazione delle piante da frutto previste dalla Direttiva 2008/90/CE del Consiglio e recepite, nell'ordinamento nazionale, con l'adozione del decreto legislativo 25 giugno 2010 n.124, di cui si allega copia.*

Tra gli adempimenti più importanti vi è l'istituzione, presso questo Ministero, del registro nazionale delle varietà (Articolo 7), appartenenti ai ventitre generi e specie di piante da frutto elencati nell'allegato al D.Lgs. 124/2010.

Nello specifico, le caratteristiche ed i criteri di identificazione di una varietà ai fini della commercializzazione sono indicati all'articolo 6 del D. Lgs. 124/2010 (art. 7, direttiva 2008/90/CE) che prevede, appunto la presenza nel registro solo per le varietà che soddisfano i seguenti requisiti:

a) *giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali;*

b) *registrate ufficialmente ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo;*

- c) *comunemente note; una varietà è considerata comunemente nota se:*
- i) *è stata registrata ufficialmente in un altro Stato membro;*
 - ii) *è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a);*
 - iii) *è già stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta.*

Alla luce di quanto sopraesposto, nonché di quanto finora emerso nei lavori preparatori in ambito comunitario, lo scrivente Ufficio sta predisponendo una bozza di registro nazionale, comprendente i generi e le specie elencati nell'allegato al D. Lgs. 124/2010.

Secondo un progetto di direttiva comunitaria di Commissione, facente parte delle misure applicative della direttiva 2008/90/CE, attualmente in corso di approvazione, il registro sarà comprenderà due liste di varietà: una Lista A le cui varietà potranno essere commercializzate come materiali Certificati e CAC ed una Lista B le cui varietà potranno essere commercializzate solo come CAC.

Nella lista A potranno entrare tutte le varietà che rispondono ai requisiti di cui alle lettere a), b), c)-i) e c)-ii), si tratta quindi di varietà che sono: in certificazione, dotate di descrizioni esaurienti pubblicate su monografie, brevettate a livello nazionale o europeo presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO).

Nella lista B rientreranno quasi totalmente le varietà che rispondono ai requisiti del punto c)iii), quindi identificate attraverso una descrizione ridotta, che andrà comunque ufficialmente riconosciuta.

La scadenza più importante è quindi fissata al 30 settembre 2012, poiché dopo tale data le varietà potranno essere iscritte solo in Lista A, con descrizione completa e confermata dai test DUS (Distinguibilità, Uniformità e Stabilità), mentre la Lista B sarà chiusa, proprio per la caratteristica della commercializzazione avvenuta prima del 30/09/2012.

Tutto ciò premesso si invitano le Amministrazioni in indirizzo a fornire l'elenco delle varietà di interesse locale da inserire nel suddetto registro, secondo le modalità espone, accompagnate da opportuna descrizione, anche in forma ridotta, che potrà essere effettuata sulla base dei descrittori UPOV o seguendo le indicazioni sulle schede pomologiche così come indicato nei decreti ministeriali 20 novembre 2006, relativi alle norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di alcune specie da frutto”;

che in data 10 agosto 2012 il MIPAAF riscriveva alle Regioni e Province autonome ribadendo e meglio chiarendo i criteri da osservare per redigere le descrizioni varietali semplificate, da utilizzare per identificare varietà antiche o di diffusione limitata e quindi destinate ad esser inserite nella “lista B” del Registro e richiesto per l'accesso della varietà alla “Lista B” ribadendo comunque il termine per l'iscrizione al 30 settembre 2012;

che con D.D. 4 giugno 2012, n. 499 la Regione Piemonte segnalava un elenco di n. 129 varietà locali di melo, n. 36 varietà locali di pero, n. 46 varietà locali di ciliegio, n. 5 varietà locali di castagno, n. 1 varietà di susino, n. 1 varietà di pesco, n. 1 varietà di albicocco e n. 1 varietà di nocciolo;

che nel caso del nocciolo la Regione comunicava che “*la varietà, conosciuta sino al 2007 con il nome “Tonda Gentile delle Langhe”, sarà proposta per l'iscrizione con la denominazione “Tonda Gentile Trilobata”, assunta a seguito di un incontro, avvenuto in data 6 marzo 2007, a cui hanno partecipato le Organizzazioni Professionali Agricole Regionali, il Consorzio di Tutela della Nocciola Piemonte, le Organizzazioni dei Produttori Piemonte Asprocor e Ascopiemonte.*

A tale riguardo si precisa inoltre:

- che il cambio di denominazione si è rivelato necessario per tutelare l'I.G.P. “Nocciola

Piemonte”, riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto l’uso del toponimo “Langhe”, contenuto nella precedente denominazione, poteva creare confusione nei consumatori ed essere impropriamente utilizzato da operatori che commercializzano la medesima varietà;

- *in particolare, la Regione Piemonte (con nota prot. 1903/AGR del 23/11/2006) e il Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali (con nota prot. n. 986 del 15/12/2006), a tutela e salvaguardia dell’IGP “Nocciola Piemonte” hanno chiesto ed ottenuto dal competente Ministero argentino, la modifica della denominazione “Tonda Gentile delle Langhe”, allora iscritta presso il registro tenuto dall’Istituto Nacional de Semillas, in “Tonda Gentile”;*
- *il 30 maggio 2007 l’Organizzazione di Produttori Piemonte Asprocor ha presentato domanda di registrazione presso l’ “Ufficio comunitario delle varietà vegetali” della predetta varietà con la denominazione “Tonda Gentile”, poi variata in “Tonda Gentile Trilobata”, in quanto la denominazione proposta, in quanto parzialmente omonima della varietà “Tonda gentile romana” che risultava già registrata in Argentina, era stata ritenuta inammissibile dal predetto Ufficio comunitario;*
- *di conseguenza il Consorzio per la Valorizzazione e Tutela Nocciola Piemonte I.G.P., in data 26 febbraio 2008, ha chiesto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare l’art. 2 del disciplinare di produzione della I.G.P. “Nocciola Piemonte” introducendo la nuova denominazione varietale. Tale modifica è già stata approvata dal predetto Ministero ed è attualmente all’esame dei competenti uffici della Commissione Europea ”;*

che il “Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» all’articolo 2 recita “La denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» designa il frutto della varietà di nocciolo «Tonda Gentile Trilobata » coltivato nel territorio idoneo della Regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.”

che il Regolamento CE N. 637/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, recita

“Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se:

a) desta la falsa impressione che la varietà abbia caratteristiche o un valore particolari;

b) desta la falsa impressione che la varietà sia apparentata od ottenuta da un'altra varietà specifica;

c) faccia riferimento a una caratteristica o un valore particolare in modo tale da destare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore;

d) suggerisce, in base all’analogia con un marchio ben conosciuto ma che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata, che si tratta di un'altra varietà o desta un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

e) consiste dei seguenti termini o li contiene:

i) comparativi o superlativi;

ii) la denominazione botanica o comune di una specie del gruppo delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà”;

iii) il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, che desti un'impressione erronea sull'identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;

f) comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà.”;

che risulterebbe che il CIVI ITALIA Consorzio Nazionale Vivaisti che associa consorzi vivaistici operanti su scala nazionale, che rappresentano una quota importante del vivaismo Italiano organizzato nei settori della produzione delle piante da frutto, agrumi, olivo, fragola e piantine orticole, oltre ad Unioni Nazionali dei produttori ortofrutticoli ed olivicoli, si starebbe occupando della realizzazione di un progetto nazionale per la qualificazione del materiale vivaistico del nocciolo avrebbe inviato ai Vivai Piemontesi aderenti al progetto sopra menzionato i cartellini da apporre sulle piante di nocciolo da commercializzare con la menzione "Tonda : gentile Langhe sinonimo Tonda Gentile Trilobata";

che risulterebbe che ad oggi il Ministero non sia ancora intervenuto per impedire la messa in commercio di piante di nocciolo con cartellini con la menzione "Tonda : gentile Langhe sinonimo Tonda Gentile Trilobata" e che detta ipotesi oltre ad essere in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 e da quanto previsto dal Regolamento CE N. 637/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 oltre a rischiare di generare una errata informazione al futuro consumatore dei frutti di dette piante, inducendolo ad acquistare un prodotto credendolo proveniente dal territorio citato nella denominazione varietale;

che proprio per questo motivo la Regione aveva comunicato nel 2012 al Ministero che *“la varietà, conosciuta sino al 2007 con il nome “Tonda Gentile delle Langhe”, sarà proposta per l’iscrizione con la denominazione “Tonda Gentile Trilobata”, assunta a seguito di un incontro, avvenuto in data 6 marzo 2007, a cui hanno partecipato le Organizzazioni Professionali Agricole Regionali, il Consorzio di Tutela della Nocciola Piemonte, le Organizzazioni dei Produttori Piemonte Asprocor e Ascopiemonte. A tale riguardo si precisa inoltre che il cambio di denominazione si è rivelato necessario per tutelare l’I.G.P. “Nocciola Piemonte”, riconosciuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, in quanto l’uso del toponimo “Langhe”, contenuto nella precedente denominazione, poteva creare confusione nei consumatori”, e per lo stesso motivo nel 2006 aveva provveduto a modificare l’iscrizione presso il registro varietale argentino tenuto dall’Istituto Nacional de Semillas, allora iscritta come “Tonda Gentile delle Langhe”, in “Tonda Gentile”;*

che risulterebbe una registrazione di materiale vivaistico con il nome “Tonda Gentile delle Langhe”, in Olanda dal 2012, e risulterebbero anche altre registrazioni in altri paesi europei;

per sapere

se e quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere

- per bloccare la distribuzione di cartellini da apporre sulle piante di nocciolo da commercializzare con la menzione "Tonda : gentile Langhe sinonimo Tonda Gentile Trilobata";
- per evitare l'eventualità che possa essere iscritta nel Registro Nazionale delle Specie il riferimento territoriale “delle Langhe” connesso al nome varietale "Tonda Gentile" ", né come nome principale né come sinonimo;
- per tutelare la denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» che designa il frutto della varietà di nocciolo «Tonda Gentile Trilobata » coltivato nel territorio idoneo della Regione Piemonte definito nel disciplinare;
- per bloccare le registrazioni di “Tonda Gentile delle Langhe” e chiederne la revisione qualora già effettuate, sia in paesi della UE che in altri paesi;
- per tutelare i produttori piemontesi che vedrebbero penalizzati qualora invece ciò non accadesse, con il rischio di vedere compromesso il lavoro di qualificazione territoriale connesso alla coltivazione corilicola, che hanno perseguito negli anni anche con il percorso di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

- per non compromettere il settore corilicolo piemontese, un settore di qualità che rischia di essere pesantemente penalizzato, con forti ripercussioni sulla nostra economia regionale e con pesanti ricadute sul territorio .

Mino Taricco